

di bilancio del fondo colla specificazione degli articoli secondo le diverse specie di erogazioni.

Essa dovrà inoltre raccogliere tutte le notizie statistiche riguardanti la tubercolosi di guerra seguendo le direttive fornite dalla Direzione generale di sanità e dal Comitato centrale antitubercolare.

Art. 10.

Le spese normali di amministrazione per il funzionamento del fondo sono a carico della Cassa nazionale assicurazioni sociali. Le somme eventualmente residuanti dopo provveduto agli invalidi per tubercolosi di guerra, saranno devolute ad altre esigenze della lotta antitubercolare in genere.

Art. 11.

All'applicazione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con Regio decreto, sentito il Comitato centrale antitubercolare, il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato.

Art. 12.

La presente legge entrerà in vigore alla data che sarà stabilita con Regio decreto, ma non oltre tre mesi dalla data della sua pubblicazione.

Art. 13.

Al momento della pubblicazione della presente legge verranno emanate anche le disposizioni transitorie idonee a tutelare gl'interessi dei tubercolosi di fronte alla legge sulle pensioni, fintanto che non funzionino gli istituti di cura, assistenza e profilassi, considerati nel presente disegno di legge.

« La Camera invita il Governo a presentare entro il 30 giugno :

a) l'elenco di tutti i contratti fatti dallo Stato durante la guerra dall'agosto 1914 al 31 dicembre 1918, il cui importo singolo superi le lire 100,000 (centomila);

b) la nota delle liquidazioni fatte dal Comitato interministeriale in base al Decreto luogotenenziale 28 novembre 1918, con i pareri e le relazioni dei corpi competenti;

c) l'elenco dei nuovi contratti per forniture allo Stato fatti posteriormente al sopra citato decreto e ciò allo scopo di pro-

cedere a una revisione generale dei contratti stessi per accertare i profitti che superino i limiti consentiti in un normale regime industriale, e adottare i provvedimenti che elementari criteri di giustizia impongono.

« Colonna di Cesarò ».

Discussione del disegno di legge: Riscatto di tutte le linee e tronchi ferroviari tenuti in esercizio dalla Compagnia Reale delle ferrovie sarde.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscatto di tutte le linee e tronchi ferroviari tenuti in esercizio dalla Compagnia Reale delle ferrovie sarde ».

Si dia lettura del disegno di legge.

MOLINA, segretario, legge: (V. Stampato n. 1199-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Primo iscritto a parlare è l'onorevole Abozzi, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo vorrà sollecitamente esaminare le condizioni speciali delle ferrovie secondarie della Sardegna, tenendo il debito conto della loro importanza, che giustifica la statizzazione ».

L'onorevole Abozzi ha facoltà di parlare.

ABOZZI. Non credo sia il caso di spendere parole sul merito del disegno di legge.

Sono sicuro che voi, onorevoli colleghi, lo approverete con entusiasmo.

Permettetemi solo che brevemente esprima la speranza che il Governo, con l'aver accolto uno dei più vivi voti della Sardegna, intenda cominciare le riparazioni alle dimenticanze sinora lamentate, ed esprima la gratitudine della mia isola verso l'onorevole Pantano, il quale nella relazione che precede il disegno di legge ha voluto ricordare, in forma affettuosa il contributo di sangue e di eroismo dato dai sardi alla patria nell'ultima guerra di redenzione.

Due sole provincie italiane, quelle della Sardegna, non fruiscono dei benefici che reca al traffico l'esercizio ferroviario statale. Così afferma la relazione ministeriale. Io devo aggiungere che quelle provincie sono state e sono ancora angustiate da un disservizio spinto qualche volta a tal punto, da segnare la corsa alla paralisi definitiva del movimento isolano.